

OFFERTA AGSM ENERGIA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO, RISERVATA AL GRUPPO D'ACQUISTO MERCI DOLCI.

La fornitura certificata 100% di produzione da fonti rinnovabili, certificata e garantita dalle certificazioni internazionali RECS -Renewable Energy Certificate System (www.recs.org) e 100% energia verde (www.centopercentoverde.org), per i punti di fornitura indicati dalle fatture di fornitura di energia elettrica fornite dal Cliente, che per tali dati sono considerate parte integrante del contratto, avrà inizio il primo giorno dei 2 mesi successivi a quello dell'accettazione. Salvo diverso accordo, e sempre salvo il diritto di recesso di cui al punto 9.3.1 delle Condizioni Generali di Contratto (che conferisce a ciascuna delle parti la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi quattro, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata A/R), il contratto di somministrazione stipulato entro il 31 dicembre di ciascun anno ha durata fino al termine dell'anno solare successivo e si intende tacitamente prorogato di anno solare in anno solare, salvo disdetta con preavviso di due mesi da inviare alla controparte mediante raccomandata A/R (v. punto 2. CGC).

A partire dal 2010, qualora il Fornitore preveda per l'anno successivo condizioni economiche differenti, dovrà darne comunicazione al Cliente entro il 30 settembre di ciascun anno; il Cliente che non intenda accettarle può disdire il contratto inviando una comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata A/R entro e non oltre il 31 ottobre del medesimo anno. **Per i clienti residenziali, le condizioni di seguito definite sono vincolate all'adesione al servizio di domiciliazione bancaria delle bollette.**

La tipologia di contratto, monoraria o bioraria da considerare, ai fini della fatturazione dell'energia sarà determinata sulla base dello strumento di misura presente. Nello specifico: tipologia monoraria per i punti con misuratore non in grado di rilevare i consumi per fascia oraria (misuratore integratore), tipologia biorario per i punti con misuratore in grado di rilevare i consumi per fascia oraria.

Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il Distributore Locale provveda all'installazione di un contatore orario in corso di contratto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, verrà applicata la tipologia bioraria.

Le fasce orarie secondo le quali avverrà l'addebito dell'energia saranno quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e/o eventuali modifiche o integrazioni disposte dall'AEEG.

PREZZO DELL'ENERGIA

Per quanto riguarda le componenti che definiscono la PED e le componenti A e UC, è quello riferito al mercato di maggiore tutela 1° trimestre di ciascun anno, per la tipologia di contratto e distributore locale cui fa riferimento il singolo punto di prelievo. Su tale prezzo viene offerta una riduzione, espressa in termini assoluti, da applicare a tutti i kWh prelevati.

PER GLI ANNI SUCCESSIVI ALL'ADESIONE DELL'OFFERTA

In caso di variazioni di condizioni contrattuali, entro il 30 settembre di ogni anno AGSM Energia comunicherà a ciascun cliente il prezzo dell'energia per l'anno successivo, con possibilità di scelta per il Cliente se continuare o meno la fornitura per l'anno successivo.

La presente offerta è stata elaborata considerando già i vantaggi derivanti dall'energia d'importazione e CIP 6, la sua validità è quindi strettamente legata alla cessione da parte del Cliente ad AGSM Energia Spa dei diritti di banda relativi all'energia di importazione e CIP 6 per l'intero periodo di fornitura.

SCELTA DELL'OFFERTA E RELATIVA RIDUZIONE

Verrà riconosciuto uno sconto in centesimi di Euro/kWh su ogni kWh prelevato pari a:

Fornitura monoraria e bioraria con attivazione servizio Paperless billing (invio bolletta mediante e-mail)	Fornitura monoraria e bioraria invio cartaceo bolletta
0,25	0,20

Apporre una **CROCE** sul tipo di offerta scelta; in caso di omissione da parte del cliente AGSM Energia applicherà, ove possibile, l'offerta con servizio **Paperlessbilling**

Non verranno addebitati oneri da ricondurre alla componente VE.

Trattandosi di energia da fonte rinnovabile, **non sono previsti oneri** derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione del gas ad effetto serra all'interno della Comunità.

Lo sconto praticato è differenziato in funzione dell'adesione del servizio **Paperlessbilling**, il quale prevede **L'INVIO SOLO ELETTRONICO** (mediante e-mail, in formato pdf) della bolletta, valida ai sensi di legge.

GARANZIA RISPETTO AL MERCATO MAGGIORE TUTELA

Per tutti i contratti, qualora l'importo che si origina dai prezzi proposti applicati ai relativi consumi, per l'intero periodo di fornitura, dovesse superare l'importo che si origina applicando la tariffa di riferimento del mercato di maggiore tutela, AGSM Energia provvederà a congruare tale differenza in modo da garantire il prezzo del mercato di maggiore tutela.

TRASPORTO

L'onere relativo al trasporto dell'energia prelevata da rete con obbligo di connessione di terzi sarà calcolato utilizzando l'opzione tariffaria del distributore locale competente relativa alla categoria di utenza cui appartiene il punto di prelievo. Qualora il distributore locale proponga più opzioni tariffarie per la categoria di utenza cui appartiene il punto di prelievo, AGSM Energia Spa proporrà al Cliente per approvazione quella che, in base ai prelievi attesi, risulta la più conveniente.

L'addebito degli oneri per trasporto avverrà di norma per il tramite della medesima fattura utilizzata per l'addebito dell'energia.

MAGGIORAZIONI E COMPONENTI

Gli oneri relativi a voci di costo per maggiorazioni o componenti i cui valori unitari sono disposti dall'AEEG saranno addebitati secondo le modalità disposte dalla stessa AEEG per il mercato di maggiore tutela (UC1 verrà fatturata come nel mercato di maggiore tutela).

FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà di norma sulla base dei dati rilevati dal distributore locale per il tramite del misuratore e da questi trasmessi ad AGSM Energia Spa. Qualora, per fatto estraneo ad AGSM Energia Spa, questi non potesse disporre dei dati rilevati dal misuratore ovvero non ne potesse disporre tempestivamente o in modo completo ed affidabile, la fatturazione potrà avvenire in acconto sulla base dei programmi di prelievo presunti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Addebito diretto sul conto corrente. Compilare la tabella seguente inserendo il codice IBAN completo

Nome PERSONA FISICA titolare o delegato del conto		Codice Fiscale PERSONA FISICA titolare o delegato del conto			
BANCA		AGENZIA			
Codice Paese	Cin IBAN	Cin BBAN	ABI	CAB	CC

Il sottoscrittore autorizza la banca a margine a provvedere al pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua gas e teleriscaldamento relative all'utenza sopra riportata emesse da AGSM Energia spa addebitando l'importo sul conto sopra indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. Dichiaro di essere a conoscenza che la banca assume incarico del pagamento delle bollette che AGSM Energia spa invierà direttamente al debitore prima della scadenza delle bollette a condizione che, al momento del pagamento, il conto di in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato ad AGSM Energia spa direttamente a cura del debitore. Prende atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal precedente accordo, anche su richiesta di AGSM Energia spa. Prende inoltre atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta AGSM Energia spa dovrà dare immediato avviso alla banca in tal senso entro la data di scadenza della bolletta. E' a conoscenza che l'agenzia di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da sciopero anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento o ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

Data _____ Firma del titolare o delegato del conto _____

FIRME DEL CLIENTE

Dichiaro di richiedere la fornitura di energia elettrica ad AGSM energia spa alle condizioni sopra specificate e a quelle riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura predisposte dallo stesso fornitore, che sin d'ora approvo, e in tutti i restanti allegati alla presente richiesta.

Data _____ Firma e timbro del cliente _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 il Cliente dichiara di conoscere e accettare le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 3.3.3 (Modalità della somministrazione); Art. 6.2.4 (Contestazioni sulla fattura); Art. 7 (Ritardo nei pagamenti); Art. 9 (Sospensione, risoluzione recesso e ripensamento); Art. 12 (Cessione del contratto); Art. 20.2 (Elezione di domicilio e foro competente); Art. 22 (Informativa sulla privacy ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003).

Data _____ Firma e timbro del cliente _____

La fornitura certificata 100% di produzione da fonti rinnovabili, certificata e garantita dalle certificazioni internazionali RECS-Renewable Energy Certificate System (www.recs.org) e 100% energia verde (www.centopercentoverde.org), per i punti di fornitura indicati dalle fatture di fornitura di energia elettrica fornite dal Cliente, che per tali dati sono considerate parte integrante del contratto, avrà inizio il primo giorno dei 2 mesi successivi a quello dell'accettazione.

Salvo diverso accordo, e sempre salvo il diritto di recesso di cui al punto 9.3.1 delle Condizioni Generali di Contratto (che conferisce a ciascuna delle parti la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi quattro, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata A/R), il contratto di somministrazione stipulato entro il 31 dicembre di ciascun anno ha durata fino al termine dell'anno solare successivo e si intende tacitamente prorogato di anno solare in anno solare, salvo disdetta con preavviso di due mesi da inviare alla controparte mediante raccomandata A/R (v. punto 2. CGC).

A partire dall'anno successivo, qualora il Fornitore preveda per l'anno successivo condizioni economiche differenti, dovrà darne comunicazione al Cliente entro il 31 ottobre di ciascun anno; il Cliente che non intenda accettarle può disdire il contratto inviando una comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata A/R entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno. **Per i clienti residenziali, le condizioni di seguito definite sono vincolate all'adesione al servizio di domiciliazione bancaria delle bollette.**

La tipologia di contratto, monoraria o bioraria da considerare, ai fini della fatturazione dell'energia sarà determinata sulla base dello strumento di misura presente.

Nello specifico: tipologia monoraria per i punti con misuratore non in grado di rilevare i consumi per fascia oraria (misuratore integratore), tipologia biorario per i punti con misuratore in grado di rilevare i consumi per fascia oraria.

Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il Distributore Locale provveda all'installazione di un contatore orario in corso di contratto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, verrà applicata la tipologia bioraria.

Le fasce orarie secondo le quali avverrà l'addebito dell'energia saranno quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e/o eventuali modifiche o integrazioni disposte dall'AEEG.

PREZZO DELL'ENERGIA

Per quanto riguarda le componenti che definiscono la PED e le componenti A e UC, è quello riferito al mercato di maggiore tutela 1° trimestre di ciascun anno, per la tipologia di contratto e distributore locale cui fa riferimento il singolo punto di prelievo. Su tale prezzo viene offerta una riduzione, espressa in termini assoluti, da applicare a tutti i kWh prelevati.

Per gli anni successivi alla adesione dell'offerta

In caso di variazioni di condizioni contrattuali, entro il 31 ottobre di ogni anno AGSM Energia comunicherà a ciascun cliente il prezzo dell'energia per l'anno successivo, con possibilità di scelta per il Cliente se continuare o meno la fornitura per l'anno successivo.

La presente offerta è stata elaborata considerando già i vantaggi derivanti dall'energia d'importazione e CIP 6, la sua validità è quindi strettamente legata alla cessione da parte del Cliente ad AGSM Energia Spa dei diritti di banda relativi all'energia di importazione e CIP 6 per l'intero periodo di fornitura.

RIDUZIONE

Verrà riconosciuto uno sconto in **centesimi di Euro/kWh** su ogni kWh prelevato pari a:

Fornitura monoraria e bioraria con attivazione servizio Paperless billing (invio bolletta mediante e-mail)	Fornitura monoraria e bioraria invio cartaceo bolletta
0,25	0,20

Apporre una **CROCE** sul tipo di offerta scelta; in caso di omissione da parte del cliente AGSM Energia applicherà, ove possibile, l'offerta con servizio *Paperlessbilling*

Non verranno addebitati oneri da ricondurre alla **componente VE**.

Trattandosi di energia da fonte rinnovabile, **non sono previsti oneri** derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in atmosfera, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione del gas ad effetto serra all'interno della Comunità.

Lo sconto praticato è differenziato in funzione dell'adesione del servizio Paperlessbilling, il quale prevede L'INVIO SOLO ELETTRONICO (mediante e-mail, in formato pdf) della bolletta, valida ai sensi di legge.

GARANZIA RISPETTO AL MERCATO MAGGIORE TUTELA

Per tutti i contratti, qualora l'importo che si origina dai prezzi proposti applicati ai relativi consumi, per l'intero periodo di fornitura, dovesse superare l'importo che si origina applicando la tariffa di riferimento del mercato di maggiore tutela, AGSM Energia provvederà a conguagliare tale differenza in modo da garantire il prezzo del mercato di maggiore tutela.

TRASPORTO

L'onere relativo al trasporto dell'energia prelevata da rete con obbligo di connessione di terzi sarà calcolato utilizzando l'opzione tariffaria del distributore locale competente relativa alla categoria di utenza cui appartiene il punto di prelievo. Qualora il distributore locale proponga più opzioni tariffarie per la categoria di utenza cui appartiene il punto di prelievo, AGSM Energia Spa proporrà al Cliente per approvazione quella che, in base ai prelievi attesi, risulta la più conveniente.

L'addebito degli oneri per trasporto avverrà di norma per il tramite della medesima fattura utilizzata per l'addebito dell'energia.

MAGGIORAZIONI E COMPONENTI

Gli **oneri relativi a voci di costo** per maggiorazioni o componenti i cui valori unitari sono disposti dall'AEEG saranno addebitati secondo le modalità disposte dalla stessa AEEG per il mercato di maggiore tutela (UC1 verrà fatturata come nel mercato di maggiore tutela).

FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà di norma sulla base dei dati rilevati dal distributore locale per il tramite del misuratore e da questi trasmessi ad AGSM Energia Spa. Qualora, per fatto estraneo ad AGSM Energia Spa, questi non potesse disporre dei dati rilevati dal misuratore ovvero non ne potesse disporre tempestivamente o in modo completo ed affidabile, la fatturazione potrà avvenire in acconto sulla base dei programmi di prelievo presunti.

AGSM Energia spa

Articolo 1 - Oggetto del disciplinare

1.1 AGSM Energia spa, nel seguito denominata anche Fornitore, si impegna a somministrare al Cliente, che si impegna ad acquistarlo, il suo fabbisogno di energia elettrica richiesto, secondo le previsioni, in termini di quantità, modalità di prelievo e costo, riportate nell'accluso contratto di fornitura denominato Allegato A. Eventuali previsioni specifiche contenute nel predetto allegato, relative ad aspetti che risultano regolati anche nel presente disciplinare, prevalgono su quelle contenute in quest'ultimo.

1.2 Il presente disciplinare è sottoposto alle norme di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito indicata come AEEG) del 26 maggio 1999, n.78/99, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Durata e decorrenza contrattuale

2.1 La fornitura decorre dalla data indicata nel contratto, per la durata ivi riportata. Successivamente, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di due mesi, inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata A/R. Qualora il Fornitore, per i successivi periodi di fornitura, preveda delle condizioni generali d'offerta differenti dalle precedenti dovrà comunicare al Cliente, con anticipo di almeno tre mesi dalla data di scadenza del contratto o del rinnovo, mediante comunicazione in bolletta, le nuove condizioni.

Articolo 3 - Condizioni di fornitura

3.1 Punti di prelievo.

3.1.1 L'energia è destinata ai siti produttivi del Cliente (di seguito denominati punti di prelievo), di cui ci verranno forniti i necessari dati per consentire la fornitura.

3.1.2 Il Cliente può proporre al Fornitore l'aggiunta di nuovi punti di prelievo ed il Fornitore può, a sua discrezione, accettare di estendere la fornitura a detti punti. Qualora il Fornitore accetti di estendere la fornitura ai nuovi punti di prelievo proposti dal Cliente, ciò avviene a condizioni tecniche ed economiche da concordarsi.

3.1.3 L'energia elettrica è somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale.

3.2 Previsioni di prelievo, suddivisione dell'energia in fasce e obblighi del Cliente.

3.2.1 Il ritiro dell'energia avviene nell'ambito delle previsioni di prelievo del periodo oggetto del contratto, già note al Fornitore e all' Cliente (di seguito anche le Parti), suddivise, ove possibile, per fascia oraria.

3.2.2 Le indicazioni riportate nel contratto non tengono conto né di possibili inserimenti di punti di prelievo richiesti in corso di contratto, né di fabbisogni diversi rispetto a quelli ipotizzati.

3.2.3 Agli effetti del contratto qualunque riferimento alle fasce orarie si intende riferito ai valori di cui alla Delibera AEEG del 30 gennaio 2004 n. 5/04 Parte I art. 1 e successive modificazioni (Testo Integrato).

3.3 Modalità della somministrazione.

3.3.1 L'energia elettrica è immessa nella rete nazionale dai fornitori di AGSM Energia spa con carattere di continuità, secondo modalità tecniche e standards qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti all'art. 11 del contratto, e le eccezioni regolate da specifiche pattuizioni.

3.3.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi tra le parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che vengono emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti e attengono ai rapporti fra l' Cliente e il Distributore Locale ovvero TERNA, al quale ogni punto di prelievo è collegato. In particolare sono a carico dell' Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendano necessari nel corso della fornitura.

3.3.3 Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti autorità, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del contratto.

3.3.4 Per quanto espressamente previsto nel comma precedente, il Fornitore, quale "Cliente grossista" ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 79 del 1999, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo lo stesso persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

Articolo 4 - Prezzo dell'energia e trattamento fiscale

4.1 Il prezzo per la somministrazione di energia è determinato in base alla struttura tariffaria stabilita nel contratto ed è applicato a tutti i prelievi effettuati dal Cliente, secondo le condizioni richiamate al precedente art. 3.

4.2 Se non specificato diversamente nelle condizioni particolari di fornitura, i suddetti prezzi non sono comprensivi delle perdite di trasporto, che fanno capo al Cliente secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG del 30 gennaio 2004 n. 5/04 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

4.3 Gli stessi non comprendono né i corrispettivi né gli oneri di cui al successivo articolo 5.

4.4 Dal prezzo sono, altresì, escluse, e sono pertanto addebitate a parte al Cliente, le imposte, che sono applicate secondo le disposizioni fiscali vigenti.

4.5 Il Fornitore opera in qualità di sostituto di imposta, fatti salvi accordi particolari tra l' Cliente e l'Amministrazione Finanziaria che dovranno essere trasmessi al fornitore.

4.6 Quanto all'imposta sul valore aggiunto, il Cliente comunica in forma scritta, prima dell'inizio della fornitura, eventuali situazioni che prevedano l'applicazione di aliquote diverse da quelle normalmente stabilite.

4.7 Il prezzo offerto comprende già i vantaggi derivanti dall'energia d'importazione e CIP 6. Pertanto il Cliente rilascerà al Fornitore, entro le scadenze prescritte e secondo quanto disposto dall'AEEG e dal GSE o da altro organo competente, la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione all'anno di fornitura, all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e dei diritti per l'energia CIP 6.

4.8 Trattandosi di energia elettrica interamente prodotta da fonti rinnovabili, il prezzo non prevede oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica); si esclude quindi ogni relativo addebito a carico del cliente.

Articolo 5 - Corrispettivi per l'uso delle reti. Dispacciamento (corrispettivi per il servizio di dispacciamento e delle connesse garanzie)

5.1 I corrispettivi per l'uso delle reti, così come le maggiorazioni e ogni altro onere connesso al trasporto dell'energia, sono a carico del Cliente, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 5/04 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

5.2 Il Cliente delega il Fornitore, o altro soggetto delegato dallo stesso, a stipulare, i contratti di trasporto (e se necessario di dispacciamento) per i punti di prelievo oggetto del presente contratto. Il Fornitore, o altro soggetto delegato dallo stesso, si obbliga a stipulare tali contratti, a propria cura e senza chiedere compenso per ciò, sottoponendo, ove necessario, l'eventuale modulistica al Cliente, il quale si impegna a prestare la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie allo scopo.

5.3 I costi del trasporto sono esposti nella medesima fattura che riporta i costi dell'energia del corrispondente periodo.

5.4 Il dispacciamento dell'energia, di cui al Titolo 5 dell'Allegato A alla Delibera AEEG n. 48/04, è a carico del Cliente. In ogni caso il Fornitore applica i seguenti oneri di dispacciamento: art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 (Componente UC5), art. 47 (Elemento CD), art. 48 (Elemento INT), art. 49 (Elemento DP).

5.5 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o regolamenti applicativi disposti dall'AEEG e/o TERNA, relativamente alle succitate delibere, sono applicate integralmente dal Fornitore al Cliente. Qualora tali modifiche od integrazioni o regolamenti disposti dall'AEEG e/o TERNA prevedano una qualsivoglia programmazione dei consumi e/o delle potenze, tale attività è a completo ed esclusivo carico del Cliente.

5.6 Il Cliente delega il Fornitore, o altro soggetto delegato dallo stesso, a stipulare con TERNA i contratti di dispacciamento come previsto dall'art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 della Delibera AEEG n. 48/04; rilascia, altresì, al Fornitore la "autorizzazione al rilascio delle curve di prelievo orarie a soggetti diversi dagli aventi diritto e/o in luoghi diversi dal sito di prelievo".

Art 6 – Rilievo dati di consumo; modalità di fatturazione; condizioni e termini di pagamento

6.1 Misurazione dei prelievi.

6.1.1 Il rilievo dei dati di consumo dell'energia elettrica somministrata ai singoli punti di prelievo ha periodicità mensile e avviene sulla base dei dati analitici relativi ai consumi stessi resi noti al Fornitore dal Distributore Locale.

6.1.2 Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale in tempi utili per la fatturazione, il Fornitore ha facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione o di procedere alla fatturazione in acconto sulla base dei consumi storici.

6.2 Fatturazione.

6.2.1 La fatturazione, relativamente a ciascun punto di prelievo, è effettuata direttamente al Cliente, il tutto in base ai disposti in materia fiscale vigenti.

6.2.2 La stessa viene effettuata sulla base dei dati di consumo dell'energia, rilevati come sopra disposto, e la fattura è emessa entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi.

6.2.3 E' facoltà del Fornitore procedere a fatturazioni in acconto, provvedendo appena possibile al relativo conguaglio, al ricevimento dei dati di consumo da parte del Distributore Locale.

6.2.4 Eventuali contestazioni sulla fattura, fermo restando l'obbligo di pagamento nel termine previsto nel punto successivo, vanno sollevate entro dieci giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine la stessa si riterrà accettata dal Cliente.

6.3 Pagamento.

6.3.1 Il pagamento della fattura è eseguito entro l'ultimo giorno del mese di emissione della stessa e con valuta non successiva al giorno medesimo. Qualora la fattura venisse emessa in data successiva al decimo giorno lavorativo, il Cliente è tenuto al pagamento della stessa entro il ventesimo giorno dalla data di emissione.

6.3.2 I pagamenti, salvo espressa pattuizione in senso contrario, possono essere effettuati soltanto a mezzo di rimessa diretta e non possono essere differiti per alcuna ragione o causa.

6.3.3 Il Fornitore garantisce al Cliente che l'inizio della fornitura avviene a partire dalla data indicata nell'art. 2.1, avendo espletato ogni procedura a suo carico.

6.3.4 Qualora, a seguito di eventuale verifica svolta dall'AEEG o da altro organo competente, alcuni punti di prelievo risultino non idonei, il Fornitore esercita nei confronti del Cliente il diritto al recupero completo di tutti gli oneri sostenuti e/o da sostenersi a seguito dell'eventuale verifica.

Art. 7 - Ritardo nei pagamenti

7.1 Sui pagamenti eseguiti in ritardo è dovuto un interesse rapportato al T.U.S. maggiorato di cinque punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

7.2 In caso di mancato pagamento entro il termine, il Fornitore invia al Cliente un sollecito di pagamento tramite raccomandata a.r., fissando un termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della stessa, per il pagamento medesimo. Qualora ciò non avvenga il Fornitore si riserva la facoltà di interrompere la somministrazione e di dichiarare risolto il contratto; come previsto anche nel successivo articolo 9.1.1 e 9.2.2.

Art. 8 - Garanzie sui pagamenti

8.1 A garanzia dei pagamenti il Fornitore chiede l'attivazione dell'addebito permanente su conto corrente bancario (domiciliazione bancaria delle bollette).

Art. 9 – Sospensione, risoluzione e recesso

9.1 Sospensione.

9.1.1 Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'energia elettrica ove il Cliente, nonostante il sollecito di cui all'art. 7.2, si renda inadempiente all'obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti, sia a titolo di prezzo dell'energia ricevuta che per imposte e/o eventuali addebiti previsti nel contratto.

9.2 Risoluzione.

9.2.1 A prescindere da quanto sopra previsto, ognuna delle Parti ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nell'eventualità che l'altra Parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, fermo restando che prima di risolvere il contratto la Parte non inadempiente deve contestare per iscritto l'avvenuto inadempimento all'altra Parte, intimandole di porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora.

9.2.2 Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

9.2.3 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente Idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

9.2.4 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

9.3 Recesso unilaterale.

9.3.1 Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di 1 mese comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r., secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG 144, Allegato A.

Art. 10 – Modifica delle condizioni economiche

10.1 Le condizioni economiche previste nell'allegato A valgono per la fornitura della quantità di energia nello stesso indicata, ammettendosi uno scostamento, in termini assoluti, del più/meno 15%

10.2 In caso di scostamento superiore alla suddetta percentuale, il fornitore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche.

Art. 11 - Forza maggiore

11.1 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia, tale Parte è liberata da ogni responsabilità per l'inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta, con raccomandata a.r., all'altra Parte sin dal momento stesso in cui la causa di forza maggiore abbia a verificarsi, pur dovendo la parte stessa, con ogni mezzo, cercare di rimuovere sollecitamente tale causa e di porvi rimedio.

11.2 Per le finalità del contratto rientrano nelle cause di forza maggiore tutti quei fatti contingenti che sono estranei al controllo della Parte che invoca la forza maggiore e che, utilizzando la normale diligenza, la Parte medesima non avrebbe potuto prevenire o evitare, dandosi le Parti sin d'ora atto che sono da considerarsi estranei al loro controllo gli scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore) e tutti i fatti connessi alla gestione della Rete di Trasmissione Nazionale e/o a quella dell'eventuale Distributore Locale, in quanto esercite da soggetti terzi individuati per legge; alla stessa stregua sono considerate anche eventuali restrizioni imposte dalle Autorità.

11.3 Nessuna causa di forza maggiore può consentire al Cliente di non provvedere al pagamento dell'energia elettrica ricevuta.

11.4 Nessuna causa di forza maggiore può comportare il prolungamento della durata del contratto.

11.5 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in eventuali successivi accordi tra le Parti, l'esecuzione del contratto è sospesa durante il periodo in cui continuano a persistere le cause di forza maggiore. Successivamente, al loro venir meno, la Parte che le aveva fatte valere provvede a informare per iscritto, con raccomandata a.r., l'altra Parte ed a riprendere gli adempimenti e gli obblighi previsti dal contratto, la cui scadenza non subisce proroghe.

11.6 Nonostante qualsiasi eventuale diversa disposizione, se una Parte dovesse invocare la sussistenza di una causa di forza maggiore per un periodo continuativo superiore a 60 (sessanta) giorni, l'altra Parte può risolvere il contratto con una semplice comunicazione scritta allo scadere del 60° (sessantesimo) giorno.

Art. 12 - Cessione del contratto

12.1 Il contratto non è cedibile a terzi, totalmente o parzialmente, da parte del Cliente; lo stesso è liberamente cedibile dal Fornitore a Società controllante o controllata o collegata secondo il disposto dell'art. 2359 del Codice Civile rispettando le condizioni riportate nell'Allegato A.

Art. 13 – Inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali; modifica della normativa e dei parametri economici

13.1 Le Parti si danno atto che nel contratto sono recepite automaticamente tutte le clausole negoziali, le regolamentazioni tecniche e tariffarie in esecuzione delle eventuali future determinazioni dell'AEEG, di TERNA e di legge.

13.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente contratto, le Parti provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare agli stessi.

13.3 Qualora, per effetto delle deliberazioni emanate dall'Autorità ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico o ai relativi provvedimenti tariffari, i principali parametri di riferimento su cui si basa contratto dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche alle quali il Fornitore si è impegnato a stipulare il contratto, lo stesso provvede a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro trenta giorni dall'emanazione dei predetti provvedimenti.

13.2 Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle parti di risolvere di diritto il contratto, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti menzionati.

Art. 14 - Registrazione

14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni stabilite dal contratto sono assoggettate ad imposta IVA e, pertanto, è prevista l'esazione della tassa di registro in misura fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

14.2 I costi per la eventuale registrazione del contratto sono a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%, oppure sono dovute nella totalità dalla Parte che con il proprio inadempimento ne ha reso necessaria la produzione in giudizio.

Art. 15 - Riservatezza

15.1 Ciascuna Parte, sia in costanza del contratto sia per il biennio successivo alla scadenza e/o anticipata risoluzione dello stesso, considera come segrete e confidenziali e si astiene dal rivelare ad altri o dall'usare a proprio vantaggio, se non con espresso consenso dell'altra, le informazioni tecniche nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nel corso di questo rapporto contrattuale dall'altra Parte e che debba ritenersi genericamente riservata e confidenziale, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Art. 16-Tutela dei dati personali

16.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n° 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del Contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Art. 17 - Rinvio normativo

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle Deliberazioni dell'Autorità, e alle norme del cod. civ., laddove applicabili.

Art. 18 - Modifiche

18.1 Le modifiche o integrazioni del contratto hanno validità solo se redatte per iscritto e se sottoscritte da entrambe le Parti, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.

Art. 19 - Comunicazioni

19.1. Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il contratto devono essere trasmesse per iscritto.

19.2. Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i punti di prelievo.

Art. 20 - Elezione di domicilio e foro competente

20.1 Il Cliente e il Fornitore eleggono domicilio, a tutti gli effetti del contratto, presso la propria sede legale.

20.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto e relativi allegati è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 21- Annullamento di precedenti accordi

21.1 Il contratto, denominato allegato A, sostituisce e annulla ogni altro precedente accordo, contratto, lettera, e/o quant'altro eventualmente sottoscritto in precedenza dalle Parti o da loro danti causa.

Art. 22- Informativa sulla privacy ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di Protezione dei dati Personali", informiamo che i dati forniti dal Cliente o acquisiti dal Fornitore nell'ambito dell'attività, potranno essere impiegati, nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Fornitore. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, a), D.Lgs. 196/2003, s'intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il Titolare del trattamento dei dati personali, così come definito dall'art. 4, punto f), e all'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, è AGSM Energia spa, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGSM Verona S.p.A., cod. fisc. e P. IVA 02968430237, con sede in Lungadige Galtarossa n. 8, Verona, nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore. Il Responsabile del Trattamento, ex artt. 4-1° comma – g) e 29 D.Lgs. 196/2003, dei Dati Personali di Clienti "idonei" ex D.Lgs. "Bersani" n. 79/99, raccolti a fini commerciali, è il Direttore Generale, Responsabile della Direzione Operativa di AGSM Energia spa, Ing. Floriano Ceschi. Il nominativo del Responsabile suddetto, è inserito nell'elenco dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali pubblicato, in forma sintetica, alla pagina "privacy" sul sito internet aziendale www.agsm.it. Tali dati saranno impiegati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività del Fornitore, quali ad esempio: esigenze legate alla stipula di un contratto da attivare su sua richiesta, dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti, eseguire obblighi di legge, dare corso alle modalità di pagamento convenute, esigenze di tipo operativo e gestionale, esigenze di controllo sui pagamenti e azioni conseguenti, finalità specifiche di marketing operativo e strategico del Fornitore. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere eseguito anche attraverso dispositivi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di apparecchi automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Informiamo altresì che il trattamento dei dati personali forniti dal Fornitore o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività del Fornitore, potrà essere eseguito, oltre che da Agsm Energia spa, anche da società del Gruppo AGSM Verona nonché a terzi fornitori di servizi e possono venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione dei contratti di fornitura in qualità di incaricati al trattamento. Informiamo dell'obbligatorietà del conferimento dei dati all'atto della sottoscrizione del contratto, in relazione alla normativa vigente in materia. Informiamo inoltre che, in merito ai predetti trattamenti, il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (articolo il cui testo è riprodotto sul retro della presente). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali potranno essere richieste presso la sede di Agsm Energia spa. Infine, si ricorda che l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali e ad autorizzare la comunicazione ai soggetti di cui al citato elenco, potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire le operazioni o i servizi dal Cliente richiesti o l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale dal Cliente richiesto o impedire la prosecuzione di eventuali rapporti in corso.

AGSM Energia

AGSM Energia spa

Società per azioni ad attività di direzione e coordinamento di AGSM Verona s.p.a. Sede legale Lung. Galtarossa 8 – 37133 Verona P. IVA, CF, e R.I VR 02968430237 Capitale sociale 5.376.344 i.v. www.agsmper.te.it – e-mail backoffice@mercatolibero@agsm.it



CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

Consumo Anno (kWh)	Profilo Monorario		Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% F2 F3: 90%				Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% F2 F3: 40%			
	Offerta MD	Servizio di maggior tutela	Offerta MD		Servizio di maggior tutela		Offerta MD		Servizio di maggior tutela	
			prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta
1200	153,88	156,88	151,44	148,26	154,44	151,26	156,65	160,25	159,65	163,25
2700	352,94	359,69	347,46	340,30	354,21	347,05	359,19	367,29	365,94	374,04
3500	512,70	521,45	505,60	496,32	514,35	505,07	520,80	531,30	529,55	540,05
4500	715,15	726,40	706,01	694,08	717,26	705,33	725,56	739,06	736,81	750,31

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA

Consumo Anno (kWh)	Profilo Monorario		Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% F2 F3: 90%				Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% F2 F3: 40%			
	Offerta MD	Servizio di maggior tutela	Offerta MD		Servizio di maggior tutela		Offerta MD		Servizio di maggior tutela	
			prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta
1200	244,65	247,65	242,21	239,03	245,21	242,03	247,43	251,03	250,43	254,03
2700	461,68	468,43	456,19	449,04	462,94	455,79	467,93	476,03	474,68	482,78
3500	609,76	618,51	602,65	593,37	611,40	602,12	617,86	628,36	626,61	637,11
4500	797,14	808,39	788,00	776,08	799,25	787,33	807,56	821,06	818,81	832,31

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW

Consumo Anno (kWh)	Profilo Monorario		Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% F2 F3: 90%				Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% F2 F3: 40%			
	Offerta MD	Servizio di maggior tutela	Offerta MD		Servizio di maggior tutela		Offerta MD		Servizio di maggior tutela	
			prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta
1200	265,75	268,75	263,31	260,13	266,31	263,13	268,53	272,13	271,53	275,13
2700	482,77	489,52	477,29	470,14	484,04	476,89	489,02	497,12	495,77	503,87
3500	630,85	639,60	623,75	614,47	632,50	623,22	638,95	649,45	647,70	658,20
4500	818,24	829,49	809,10	797,18	820,35	808,43	828,65	842,15	839,90	853,40

I valori indicati nelle tabelle, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

FASCE ORARIE

Fascia F1	Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fasce F2 e F3	Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell'onere/servizio	Corrispettivo previsto		
	€/cliente/anno	€/kWh	Opzionale
Oneri per attivazione nuova fornitura	0	0	non opzionale
Servizio assistenza commerciale	0	0	non opzionale
Oneri di emission trading (CO2)	0	0	non opzionale
Prodotto energia da fonte rinnovabile	0	0	non opzionale

Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo dell'energia elettrica e delle perdite di rete, del dispacciamento e delle componenti A e UC per i mesi di ciascun anno solare è fisso e pari ai corrispondenti valori previsti dall'Autorità per il mercato "non libero" per il primo trimestre del relativo anno.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

L'offerta, per i mesi di ciascun anno solare, prevede la riduzione, rispetto ai corrispettivi previsti dall'Autorità, per l'energia, il dispacciamento e le componenti A e UC del mercato "non libero" del primo trimestre, una riduzione di 0,002 €/kWh o 0,0025 se aderisce al servizio *Paperlessbilling*. Qualora, nell'intero periodo di fornitura, l'importo che si origina dai prezzi applicati ai relativi consumi dovesse superare l'importo che si origina applicando la PED e le componenti A e UC del mercato "non libero" ai corrispondenti prelievi, AGSM Energia provvederà a conguagliare tale differenza in modo da garantire il prezzo del mercato "non libero".

Altri dettagli sull'offerta

Per questa offerta, l'intera energia fornita è da fonte rinnovabile ed è prodotta da impianti di produzione AGSM Verona Spa di tipo idroelettrico e eolico e gode di una doppia certificazione: RECS e 100% Energia Rinnovabile. La spesa annua alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità è stata fatta sulla base dei corrispettivi aggiornati al 1° trimestre 2011.